



**Studio Notarile
Dott. Andrea Confalonieri**

P.zza Borromeo n.5 - Pandino (CR)
Tel. 0373/971833
Fax 0373/972651

Crema (CR)
Via Ponte Furio n.28
Tel.0373/259183

e-mail aconfalonieri@notariato.it

Pandino, 18 maggio 2015

Copia conforme all'originale in piu' fogli muniti delle prescritte firme a mio repertorio che rilascio ad uso di

PARTI

Repertorio Numero 22.001

Raccolta Numero 11.958

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore dieci e minuti trenta

24 aprile 2015

In Crema, nell'ufficio sito in Via Ponte Furio n. 28.

Avanti a me ANDREA CONFALONIERI, Notaio in Pandino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, sono presenti:

ODASSO LUIGI, nato a Nizza Monferrato (AT) il 15 aprile 1949, domiciliato a Castel Boglione (AT), Strada Rivera n. 4, codice fiscale DSS LGU 49D15 F902X, pensionato;

ALQUATI ANTONELLA, nata a Cremona (CR) il 10 maggio 1960, domiciliata a Pandino (CR), Via Vittorio Veneto n. 2/A, casalinga, codice fiscale LQT NNL 60E50 D150N, la quale interviene al presente atto nella sua qualita' di Amministratore Unico e legale rappresentante della societa':

"SO.FIN S.R.L.", con sede in Pandino (CR), Via Vittorio Veneto n. 2/A, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) versato per euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), codice fiscale, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cremona e Partita IVA 01507020194, REA n. 177606, a quanto infra autorizzata in forza dei poteri a lei attribuiti dallo statuto sociale.

Parti della cui identita' personale io Notaio sono certo, cittadino italiano e societa' di diritto italiano

1) COSTITUZIONE

E' costituita una Societa' a Responsabilita' Limitata con la denominazione di **"RESIDENZA ULIVETO SRL"**, con sede in **Milano (MI)**, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, e senza che il cambiamento dello stesso nell'ambito del medesimo Comune comporti modifica di questo atto costitutivo, i comparenti mi dichiarano che l'indirizzo attuale della societa' e' posto in Viale Umbria n. 126, durata fissata al 31 dicembre 2060, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero), costituisce oggetto della societa' la seguente attivita':

- attivita' a carattere immobiliare e, in tale ambito, l'acquisto, la vendita, la permuta, la ristrutturazione e la costruzione in proprio e per conto terzi, la locazione e l'amministrazione (quest'ultima in proprio) di beni immobili in genere, la lottizzazione di terreni, l'esecuzione di opere pubbliche, la riparazione e la manutenzione di fabbricati anche per conto terzi, l'assunzione di appalti e qualunque altra attivita' immobiliare in genere compresa la posa in opera di materiali e manufatti per l'edilizia;

- gestione e conduzione di bar, ristoranti, trattorie, birrerie, pizzerie anche da asporto, pasticcerie, gelaterie, paninoteche, alberghi e ristorazione; la preparazione e somministrazione di pasti e bevande alcoliche, analcoliche e superalcoliche, di prodotti di pasticceria, gelateria, dolci e gastronomia, nonche' l'organizzazione di

REGISTRATO A

CREMONA

Il 12 maggio 2015

al n. 4642 serie 1T

Euro 356,00

Depositato al Registro delle

Imprese presso la

C.C.I.A.A. di

MILANO

in data 12 maggio 2015

ISCRITTA

in data 14 maggio 2015

al n. 09085320969

n. REA 2067572

eventi, spettacoli e intrattenimenti musicali e culturali, discoteche, di servizi di catering; la gestione di impianti turistici ricettivi anche con aree pertinenti debitamente attrezzate per il turismo, la gestione di agriturismo e bed and breakfast.

Essa potra' inoltre compiere ogni operazione industriale o commerciale, mobiliare ed immobiliare, che sara' ritenuta necessaria od utile all'espletamento dell'attivita' sociale – e quindi non nei confronti del pubblico – e potra' anche assumere partecipazioni in altre societa' aventi attivita' affine o comunque connessa alla propria, con espressa esclusione delle attivita' di cui alla legge n. 1/1991 e n. 385/1993.

2) RIPARTIZIONE CAPITALE

Il capitale viene cosi' sottoscritto:

ODASSO LUIGI per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)

"SO.FIN S.R.L." per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)

La quota di partecipazione di ciascun socio e' determinata in misura proporzionale ai conferimenti e cioe':

per il 50% (cinquanta per cento) al socio ODASSO LUIGI

per il 50% (cinquanta per cento) al socio "SO.FIN S.R.L.".

I soci danno atto che lo stesso risulta versato per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero). La parte residua del capitale sociale sara' versata nei modi e termini che saranno stabiliti dall'organo amministrativo.

3) ORGANO AMMINISTRATIVO

La societa' e' amministrata da un Amministratore Unico in persona di ALQUATI ANTONELLA, sopra generalizzata, che dichiara di accettare la carica e che non sussistono nei suoi confronti le cause di ineleggibilita' o decadenza previste dalla legge.

L'Amministratore Unico dura in carica fino ad eventuale revoca o dimissioni

4) VERSAMENTO DEL 25% DEL CAPITALE

Si da' atto che e' stato versato all'organo amministrativo il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale con i seguenti mezzi di pagamento:

- quanto ad Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 31-00226281-09, intestato a "RESIDENZA ULIVETO SRL", emesso dalla Banca di Piacenza agenzia di Crema, in data 24 aprile 2015;

- quanto ad Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. T 0330204785-01, intestato a "RESIDENZA ULIVETO SRL", emesso dalla Cassa di Risparmio di Asti agenzia di Nizza Monferrato, in data 23 aprile 2015.

5) CHIUSURA DEL PRIMO ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiudera' il 31 dicembre 2015.

6) NORME DI REGOLAMENTO

La societa' sara' regolata dalle norme risultanti dal presente atto, dallo statuto sociale contenente l'organizzazione e il funzionamento della societa' qui di seguito e, per quanto non previsto, da quelle di legge.

STATUTO

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA-CAPITALE

Articolo 1 - E' costituita una Societa' a Responsabilita' Limitata denominata:

"RESIDENZA ULIVETO SRL"

Articolo 2 - Costituisce oggetto della societa' la seguente attivita':

- attivita' a carattere immobiliare e, in tale ambito, l'acquisto, la vendita, la permuta, la ristrutturazione e la costruzione in proprio e per conto terzi, la locazione e l'amministrazione (quest'ultima in proprio) di beni immobili in genere, la lottizzazione di terreni, l'esecuzione di opere pubbliche, la riparazione e la manutenzione di fabbricati

anche per conto terzi, l'assunzione di appalti e qualunque altra attivita' immobiliare in genere compresa la posa in opera di materiali e manufatti per l'edilizia;

- gestione e conduzione di bar, ristoranti, trattorie, birrerie, pizzerie anche da asporto, pasticcerie, gelaterie, paninoteche, alberghi e ristorazione; la preparazione e somministrazione di pasti e bevande alcoliche, analcoliche e superalcoliche, di prodotti di pasticceria, gelateria, dolci e gastronomia, nonche' l'organizzazione di eventi, spettacoli e intrattenimenti musicali e culturali, discoteche, di servizi di catering; la gestione di impianti turistici ricettivi anche con aree pertinenti debitamente attrezzate per il turismo, la gestione di agriturismo e bed and breakfast.

Essa potra' inoltre compiere ogni operazione industriale o commerciale, mobiliare ed immobiliare, che sara' ritenuta necessaria od utile all'espletamento dell'attivita' sociale – e quindi non nei confronti del pubblico – e potra' anche assumere partecipazioni in altre societa' aventi attivita' affine o comunque connessa alla propria, con espressa esclusione delle attivita' di cui alla legge n.1/1991 e n.385/1993.

Articolo 3 - La Societa' ha sede in Comune di **Milano (MI)**.

Articolo 4 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore se nominati per i loro rapporti con la societa' e' quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 5 - La durata della Societa' e' fissata al 31 dicembre 2060.

Articolo 6 - Il capitale sociale e' di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

I soci decidono, mediante delibera assembleare a prendersi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, l'aumento di capitale.

L'aumento di capitale puo' essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Possono essere conferiti beni in natura o crediti, o comunque qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di conferimenti di beni in natura o di crediti l'esperto o la societa' di revisione previsti a norma dell'art.2465 CC dovranno essere graditi alla societa'.

In caso di decisione di aumento di capitale, deve essere data comunicazione ai soci mediante avviso scritto, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, del termine, non inferiore ai trenta giorni dalla data di spedizione, e delle modalita' secondo le quali puo' essere esercitato il diritto di sottoscrizione.

Nel caso di riduzione del capitale per perdite puo' soprassedersi al deposito di cui all'art. 2482 bis - secondo comma - Codice Civile.

Articolo 7 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Articolo 8 - La quota e' trasferibile, sia a causa di morte, che per atto tra vivi.

In caso di trasferimento per atto tra vivi il Socio che intende trasferire, in tutto od in parte, la propria quota deve offrirla in prelazione a tutti gli altri Soci

A tale scopo il cedente deve comunicare ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'entita' della quota di partecipazione che intende trasferire, precisandone il prezzo e il cessionario od i cessionari.

Tale comunicazione integra, a tutti gli effetti, un'offerta irrevocabile e valida per trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, che non sara' computata nel termine.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per intero, non avendo i Soci la possibilita' di modificare i termini dell'offerta, o l'oggetto del trasferimento, cosicche' un'accettazione parziale equivale ad un rifiuto.

Qualora la prelazione sia esercitata da piu' Soci, la quota sara' acquistata proporzionalmente alla quota di partecipazione gia' di rispettiva spettanza.

Trascorso l'anzidetto termine di trenta giorni senza che gli altri Soci abbiano comunicato, all'indirizzo indicato dal mittente, la loro accettazione dell'offerta, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato ed il cedente sarà libero di cedere a chi vorrà la quota offerta in prelazione; la cessione dovrà avvenire entro e non oltre venti giorni dalla scadenza del termine spettante ai Soci per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non sussiste quando tutti i soci aventi diritto alla prelazione vi abbiano preventivamente rinunciato.

Articolo 9 - I soci possono effettuare finanziamenti "causa mutui" alla società, effettuare apporti a fondo perduto, ovvero conferimenti in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale, nel rispetto delle norme vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio presso il pubblico.

Detti apporti potranno essere effettuati anche non proporzionalmente alla rispettiva partecipazione al capitale sociale e saranno infruttiferi di interessi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 10 - La società può emettere titoli di debito.

La decisione è adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci presa con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, nei limiti di cui all'art. 2412 Codice Civile.

Articolo 11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Articolo 12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centotanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 13 - Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare e sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Le materie loro riservate sono quelle indicate come riservate alle decisioni dei soci in forma assembleare nell'art.2479 CC.

Sono inoltre riservate alla competenza dei soci le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra l'organo amministrativo, o uno dei suoi componenti, e la società.

Ha diritto di intervenire all'assemblea ogni socio non moroso che sia iscritto nel registro delle imprese; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano

tutti i soci, ancorche' assenti o dissenzienti.

Articolo 14 - L'assemblea e' convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurato il ricevimento, inviata a tutti i soci iscritti nel registro delle imprese a cura del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico.

Articolo 15 - Nel caso di amministrazione affidata a due o piu' amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art.2475 CC., la convocazione sara' effettuata dall'amministratore piu' anziano.

Articolo 16 - In caso di inattivita' o assenza dell'organo amministrativo, la comunicazione dovra' essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 17 - La comunicazione dovra' essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal registro delle imprese e dovra' indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza e materie da trattare.

Il socio potra' farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla societa'. In tale delega dovra' essere indicato il nome del delegato.

Articolo 18 - L'assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

Articolo 19 - L'assemblea e' presieduta: a) dal presidente del consiglio di amministrazione, b) dall'amministratore unico, c) nel caso previsto dal precedente articolo 15.) dall'amministratore incaricato di effettuare la convocazione.

In caso di loro impedimento o assenza, o in mancanza di convocazione di assemblea totalitaria nel caso previsto dal punto c) del precedente paragrafo, l'assemblea sara' presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e qualora il presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori. La nomina del segretario non e' necessaria quando il verbale e' redatto dal notaio.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 2479 CC. gli amministratori e i sindaci si intendono informati quando sia stata data loro comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione.

Articolo 20 - L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facolta' di un maggior termine, non superiore comunque a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.2364 CC.

Articolo 21 - La trascrizione delle delibere assembleari, ove non ne sia previsto il deposito nel Registro delle Imprese a norma del Codice Civile, dovra' essere effettuata, a cura dell'organo amministrativo, entro il termine massimo di cinque giorni dall'avvenuta riunione - onde consentire il decorrere del termine previsto dall'art. 2479ter CC. - nel libro delle decisioni dei soci, che la societa' deve tenere a norma dell'art. 2478 CC.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 22 - La societa' e' amministrata, alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da due o piu' amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio

di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

Gli amministratori possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.

Articolo 23 - Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'amministratore unico ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, mentre per le operazioni di straordinaria amministrazione sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci.

Sono considerati atti di gestione straordinaria a titolo indicativo e non tassativo, ogni operazione immobiliare, l'assunzione di mutui con o senza garanzie, la concessione di garanzie a favore di terzi, la compravendita o l'affitto di aziende o rami di azienda, la costituzione di società di ogni tipo, di Consorzi e di enti collettivi di ogni genere, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze, e comunque ogni operazione che impegna la Società per un importo superiore a 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Articolo 24 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Articolo 25 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge

tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Articolo 26 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 27 - Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 cod. civ..

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in materia di organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 28 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio con il conto profitti e perdite a norma di legge.

Articolo 29 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

CONTROVERSIE

Articolo 31 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) saranno devolute ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Gli arbitri decideranno de bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo arbitrale è inappellabile.

7) DELEGA

I componenti autorizzano l'organo amministrativo ad apportare al presente atto costitutivo le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese

Le Parti delegano me notaio ad esperire tutte le pratiche per l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

8) SPESE E IMPOSTE

Spese e imposte della presente costituzione, che le parti indicano approssimativamente in Euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero), a carico della società'.

E richiesto lo Notaio ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura alle Parti che approvandolo lo sottoscrivono con me Notaio alle ore undici e minuti zero. Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio per sette facciate intere e parte della ottava.

Firmato Odasso Luigi, Antonella Alquati, Andrea Confalonieri